S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

ART. 1

È costituita una società cooperativa denominata

"COOPERATIVA DEI CONSUMATORI SOCIETÀ COOPERATIVA".

ART. 2

La società ha sede in Marostica (VI).

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze nei modi e termini di legge.

Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti con la società si intende eletto a tutti gli effetti di legge, presso il domicilio risultante dal Libro soci.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del Codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

ART. 3

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2073 (duemila settantatré) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

ART. 4

La Cooperativa, retta e disciplinata dai principi della mutualità, senza fini di speculazione privata, persegue i seguenti scopi:

a) assolvere la funzione sociale di difesa del potere d'acquisto dei consumatori, soci e non soci, fornendo loro beni e servizi di buona qualità alle migliori condizioni possibili orientando i consumatori nell'acquisto di prodotti che offrano maggiori garanzie di qualità e di prezzo, evitando gli sprechi nei consumi;
b) sviluppare lo spirito di solidarietà e la partecipazione democratica dei soci alla vita associativa, la promozione e l'organizzazione di attività e servizi culturali, ricreativi, sociali e a carattere mutualistico;
c) contribuire alla difesa dell'ambiente promuovendo e sostenendo iniziative in tal senso, favorendo la vendita di prodotti locali di altre Cooperative;
d) contribuire allo sviluppo ed all'affermazione degli ideali propri del movimento cooperativo e mutualistico, in coerenza con l'attività e gli obiettivi economici e sociali della Cooperativa;
e) promuovere lo sviluppo dello scambio mutualistico verso nuovi bisogni di consumo dei soci come, a titolo esemplificativo, quello dei carburanti, dell'energia e altre utilities e delle comunicazioni, offrendo servizi e attività che consentano ai consumatori soci di ottenere beni e prestazioni alle migliori condizioni possibili, nel pieno rispetto dell'ambiente e dello sviluppo delle fonti rinnovabili;
f) il sostegno a paesi in via di sviluppo anche attraverso la promozione del commercio equo e solidale e alle categorie sociali più deboli;
g) la Cooperativa può aderire ad associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo organizzato.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche attraverso terzi non soci.

ART. 5

La Cooperativa per il raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 4, si propone di realizzare le seguenti attività:

a) l'acquisto, per la successiva vendita al dettaglio ai soci ed ai non soci, di generi alimentari, beni di uso domestico e personale e di qualsiasi altra natura e tipo comunque utili ai consumatori;

b) la produzione, manipolazione e trasformazione dei generi di consumo, merci prodotti e articoli di qualsiasi natura e tipo;
c) iniziative che favoriscano l'educazione e l'informazione del consumatore, utilizzando ogni mezzo di comunicazione;
d) l'organizzazione e la gestione di servizi accessori e complementari alla distribuzione, capaci di rispondere alle esigenze dei soci e non soci.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali ed all'espletamento dell'oggetto sociale e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, come ad esempio per sola indicazione esemplificativa:

- acquisire interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese, in attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;
- costituire società di qualsiasi tipo, comprese società per azioni, società a responsabilità limitata o società cooperative ai sensi di legge, partecipare ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art.2545 septies c.c.;
- contrarre mutui ipotecari passivi, prestare garanzie reali e personali anche a favore di terzi, concedere avalli cambiari e fideiussioni, dare adesione ad altri enti ed organismi economici, anche se a responsabilità sussidiaria o multipla ed anche con scopi consortili e fideiussori, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo, agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti, il credito e l'assicurazione, a coordinare le attività previdenziali assistenziali, ricreative mutualistiche, di propaganda cooperativa;
- consorziarsi, anche senza creazioni di uffici con attività esterna, ad altre cooperative di consumo per il coordinamento delle attività comuni;
- mettere a disposizione di altre cooperative di consumo e/o dei loro consorzi, anche assumendo incarico o funzione di loro commissionaria, le proprie capacità ed attrezzature di approvvigionamento e acquisto;
- partecipare alla temporanea gestione di attività di altre cooperative;
- affidare, qualora si renda necessario, la gestione parziale o totale delle proprie attività ad altre cooperative.

Sono in ogni caso escluse le attività che formino oggetto di riserva a norma delle leggi vigenti.

La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

La Cooperativa, al fine di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia di raccolta del risparmio disciplinata da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. É pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

TITOLO III

SOCI

ART. 6

Il numero dei soci cooperatori è illimitato: non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutti i consumatori che non abbiano interessi contrari alla Cooperativa e che siano residenti nel territorio nazionale.

Possono essere ammessi come soci anche persone ed enti giuridici e/o di fatto.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della Cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.
Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.
Non possono divenire soci, salvo espressa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, coloro che siano dichiarati interdetti, inabilitati, soggetti sottoposti a procedure concorsuali.
In nessun caso possono essere soci coloro che abbiano interessi contrastanti con quelli della Cooperativa o che svolgano, in proprio o mediante partecipazione in altre società, attività identiche o affini a quelle esercitate dalla Cooperativa tali, per dimensioni e caratteristiche, da ingenerare un rapporto di concorrenza effettiva e di conflittualità con gli interessi e le finalità sociali della stessa.

ART. 7

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:
a) l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e residenza;
b) indicazione della sua effettiva attività di lavoro;
c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della Cooperativa;
d) l'ammontare del capitale sociale che intende sottoscrivere, di importo entro i limiti di legge e secondo quanto eventualmente deliberato dall'Assemblea dei soci, su proposta dell'Organo amministrativo;
e) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 38 del presente statuto.
La domanda di ammissione da parte di ente o persona giuridica dovrà precisare:
a) denominazione, sede e attività esercitata;
b) delibera di autorizzazione, con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'ente o persona giuridica;
c) quanto richiesto per i Soci persone fisiche ai punti c), d), e) ed f).
Contestualmente alla domanda di ammissione, ogni aspirante socio dovrà provvedere al versamento anticipato del capitale sociale che intende sottoscrivere, nei limiti di cui alla precedente lett. d).
Il Consiglio di amministrazione accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 6 e la inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera entro sessanta giorni sulla domanda di ammissione dei soci Cooperatori.
Ferma la necessità di comunicare l'avvenuta ammissione al soggetto proponente, la delibera di ammissione a socio avrà effetto dal momento della sua annotazione a Libro soci a cura del Consiglio di amministrazione.
In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.
Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.
Qualora l'Assemblea si esprima anch'essa per la reiezione della domanda o qualora sia decorso inutilmente il termine di sessanta giorni per chiedere che l'Assemblea

si pronunci sulla domanda di ammissione, dovrà essere restituita all'interessato la somma da questi anticipata unitamente alla domanda di ammissione.
Il Consiglio di amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 8

I soci sono obbligati:
- al versamento del capitale sottoscritto, con le modalità nei termini previsti dal Consiglio di amministrazione;
- al versamento della eventuale tassa di ammissione, deliberata dagli amministratori a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- al versamento dell'eventuale sovrapprezzo, determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- a partecipare all'attività sociale e allo scambio mutualistico della Cooperativa altresì, di norma e compatibilmente con le proprie esigenze, acquistando beni o usufruendo dei servizi offerti dalla Cooperativa, direttamente o per il tramite delle strutture da essa apportate;
- a comunicare tempestivamente alla Cooperativa ogni variazione di indirizzo, di residenza e/o domicilio, nonché la sopravvenienza delle situazioni di incompatibilità di cui al precedente articolo 6.

ART. 9

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.
Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la Cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esistente. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.
Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la Cooperativa.

TITOLO IV

RECESSO, ESCLUSIONE ANCHE PER INATTIVITÀ E MORTE DEL SOCIO

ART. 10

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte oppure per estinzione o scioglimento, se il socio è diverso da persona fisica.

ART. 11

Oltre che nei casi di recesso regolati dalla legge, il socio cooperatore può recedere nei casi in cui:
- abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

È vietato in ogni caso il recesso parziale.
La dichiarazione di recesso dovrà essere comunicata con raccomandata A/R o a mano alla Cooperativa, indicando il recapito ove potranno essere eseguite le conseguenti comunicazioni da parte della Cooperativa.
Spetta al Consiglio di amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, la sussistenza dei motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso e darne tempestiva comunicazione all'interessato con le modalità indicate nel successivo articolo 14.
Il recesso ha effetto, sia con riguardo al rapporto sociale sia con riguardo ai rapporti mutualistici tra il socio e la Cooperativa, dal ricevimento, da parte del socio receduto, della predetta comunicazione di accoglimento.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il Consiglio di amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare la procedura arbitrale di cui al successivo articolo 38.

ART. 12

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2533 c.c.), nei confronti del socio cooperatore:

- che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- che, senza giustificato motivo, non partecipi all'attività sociale e allo scambio mutualistico della Cooperativa, secondo quanto previsto al successivo articolo 13;
- che, senza giustificato motivo e pur dopo formale diffida, si renda moroso nel versamento del capitale sottoscritto o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società;
- che abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla Cooperativa o che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 6;
- che svolga o tenti di svolgere attività di concorrenza contrarie agli interessi sociali;
- che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali alla Cooperativa, o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale; in particolare e a titolo esemplificativo, saranno considerati tali i comportamenti: a) di diffusione di notizie non rispondenti al vero e decettive sulla Cooperativa e i suoi esponenti aziendali; b) di accaparramento delle merci da parte dei soci, in quanto tale condotta reca pregiudizio al diritto di tutti i consumatori soci e non soci di potere usufruire delle offerte commerciali; c) di taccheggio, furto, sottrazione o danneggiamento dei beni esposti alla vendita o strumentali alla vendita; d) lesivi o ingiuriosi nei confronti del personale di vendita.

L’esclusione ha effetto, sia con riguardo al rapporto sociale sia con riguardo ai rapporti mutualistici tra il socio e la Cooperativa, dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dal Consiglio di amministrazione, da comunicarsi al socio con le modalità indicate nel successivo articolo 14.

ART. 13

Il Consiglio di amministrazione provvede periodicamente all’esclusione dei soci iscritti da almeno due anni che nel corso dei due esercizi sociali precedenti: a) non abbiano partecipato all’Assemblea e b) non abbiano acquistato beni o servizi, essendo essi venuti meno all’obbligo di partecipare alla vita sociale di cui al precedente articolo 8.

In considerazione della particolarità dell'ipotesi di esclusione di cui al presente articolo, le deliberazioni in materia di esclusione dei soci inattivi potranno essere comunicate al socio mediante pubblicazione su apposito spazio nel sito web della Cooperativa o affissione presso la sede sociale o altre modalità messe a disposizione dall’evoluzione tecnologica, evidenziando esclusivamente i numeri socio corrispondenti ai soci esclusi, così che ciascuno di essi abbia la possibilità di verificare la propria eventuale esclusione; di tale pubblicazione deve essere altresì dato avviso mediante ulteriori opportune forme di comunicazione rivolte ai soci.

Fermo il diritto di impugnazione della deliberazione di esclusione, entro l'esercizio sociale in corso alla data della pubblicazione sul sito web della Cooperativa o affissione presso la sede sociale o altre modalità messe a disposizione dall’evoluzione tecnologica, il socio escluso potrà fornire, con richiesta scritta al Consiglio di amministrazione, qualsiasi elemento atto a provare i rapporti intrattenuti con la Cooperativa, domandando la revoca del provvedimento di esclusione.

Il Consiglio di amministrazione provvede entro 60 (sessanta) giorni dalla domanda. In caso di mancata revoca del provvedimento di esclusione entro il predetto termine, l'interessato potrà, entro 60 (sessanta) giorni, attivare il procedimento arbitrale previsto dal successivo articolo 38 per ottenere la riammissione a socio della Cooperativa e i ristorni non incassati e imputati alla partecipazione sociale.

ART. 14

Salvo quanto previsto nel precedente articolo 13 con riguardo all'esclusione per inattività del socio, le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate al socio cooperatore escluso o receduto mediante raccomandata A/R ovvero altro mezzo che assicuri la prova del ricevimento; in aggiunta potranno inoltre essere pubblicate su apposito spazio del sito web della Cooperativa, evidenziando esclusivamente i numeri di carta socio corrispondenti ai soci receduti ed esclusi, cosicché ciascuno di essi abbia la possibilità di verificare lo scioglimento del proprio rapporto sociale.
Contro tali deliberazioni i soci cooperatori possono, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, attivare il procedimento arbitrale di cui all'articolo 38 del presente statuto.

ART. 15

I soci cooperatori receduti o esclusi, hanno soltanto diritto agli eventuali dividendi maturati prima della cessazione del rapporto e non distribuiti e al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.
La liquidazione delle somme di cui al precedente comma – eventualmente ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.
Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.
È fatto salvo il diritto della Cooperativa di ritenzione di ogni proprio eventuale credito liquido.

ART. 16

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso del capitale da lui effettivamente versato, matura nella misura e con le modalità di cui all'articolo precedente.
Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.
Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso.
In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del Codice civile.

ART. 17

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto devono richiedere il rimborso del capitale versato ed eventualmente rivalutato entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.
Qualora la richiesta di rimborso non venga effettuata nel termine suddetto, il relativo capitale è devoluto con deliberazione del Consiglio di amministrazione al fondo di riserva legale.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 18

Il patrimonio della società e costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile e formato da un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti, detenute dai soci cooperatori;
b) dalla riserva legale, formata con gli utili annuali e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
c) dall'eventuale sovrapprezzo;
d) da eventuali riserve straordinarie;
e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti del capitale sottoscritto.
Le riserve non possono essere distribuite fra i soci durante la vita sociale, né all'atto dello scioglimento.
La Cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 2447-bis e ss. del Codice civile.

ART. 19

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del Consiglio di amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.
Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali – in via generale – debbono considerare i consumi di ciascun socio nell'esercizio.
La Cooperativa riporta separatamente nel bilancio, in funzione del ristorno, i dati relativi all'attività svolta con i soci.
Le somme complessive ripartibili ai soci a titolo di ristorno non possono eccedere l'avanzo di gestione che la Cooperativa ha conseguito nell'anno dall'attività svolta con i soci, al quale devono essere rapportate.
L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:
a. in forma liquida mediante diminuzione del costo di acquisto dei beni erogati dalla Cooperativa;
b. mediante aumento proporzionale della partecipazione al capitale sociale.

ART. 20

Le quote sottoscritte saranno versate con le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione, in conformità al presente Statuto.
Le quote detenute dai soci cooperatori sono nominative.
Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione e si considerano funzionalmente vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la medesima.
Il trasferimento delle quote avviene secondo le disposizioni di cui all'articolo 2530 c.c..

ART. 21

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio di esercizio da compilarsi con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme di legge. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dal Consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni secondo quanto previsto dall'apposito regolamento e sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:
a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
b) al Fondo Nazionale mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;
c) ad eventuale aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea, purché nei limiti di legge;
d) ad eventuale dividendo da distribuire ai soci nella misura che verrà stabilita dall'assemblea e che non potrà superare, in ogni caso, la misura prevista dalla legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici;
e) ad eventuale ripartizione dei ristorni;
f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi stabiliti dalla legge o dall'assemblea.
Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno.
L'assemblea può deliberare, fatto salvo quanto indicato nelle lettere a) e b), che la totalità degli utili vengano destinati a riserva indivisibile.

TITOLO VI
ORGANI SOCIALI
ART. 22

Sono organi della società:
- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Sindaci, ove nominato ai sensi di legge.

ART. 23

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima, da pubblicarsi in un giornale quotidiano locale di ampia diffusione almeno 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea.
L'avviso di convocazione sarà inoltre comunicato ai soci, in via aggiuntiva ed integrativa rispetto alla modalità di pubblicazione di cui al precedente paragrafo e nel medesimo termine indicato, attraverso l'utilizzo di strumenti telematici (mail, sito internet), laddove possibili, ed eventualmente di ogni altro strumento ritenuto utile allo scopo.
Il Consiglio di amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel periodo precedente, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

ART. 24

L'assemblea ordinaria:
- approva il bilancio consuntivo;
- procede alla nomina delle cariche sociali;
- conferisce l'incarico, sentito il Collegio sindacale, al soggetto al quale è demandato il controllo contabile e provvede alla sua revoca;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei Sindaci e dell'eventuale ulteriore soggetto incaricato del controllo contabile;
- delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio non accolta dal Consiglio di amministrazione;

- approva i regolamenti previsti dal presente Statuto, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;
- delibera sull'eventuale erogazione del ristorno;
- delibera sull'eventuale adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
- delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza e autorizza inoltre il Consiglio di amministrazione, ferma restando la responsabilità degli amministratori per atti compiuti, su ogni materia rimessa ad autorizzazione dell'assemblea dal presente statuto.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata:

a) almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni successivi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine è di centottanta giorni qualora la Cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero se lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Cooperativa; gli amministratori segnalano nella relazione al bilancio, prevista dall'art. 2428 c.c., le ragioni della dilazione;

b) quando il Consiglio di amministrazione lo ritenga necessario;

c) dal collegio sindacale nei casi previsti dall'art. 2406 c.c.;

d) dagli amministratori o, in loro vece, dai sindaci entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, qualora questa sia fatta per iscritto e con indicazione delle materie da trattare, di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto al momento della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle modificazioni dello statuto;
- sulla nomina, sostituzioni e poteri dei liquidatori;
- su ogni altra materia attribuitale dalla legge.

ART. 25

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

ART. 26

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano; per le elezioni delle cariche sociali si procederà, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, col sistema della votazione su scheda.

È ammesso il voto segreto per le deliberazioni assembleari aventi ad oggetto: la nomina, revoca e sostituzione delle cariche sociali; il riesame delle domande di ammissione respinte dall'organo amministrativo. Ai soci che lo richiedessero hanno diritto di far risultare dal verbale, in modo palese, l'esito della loro votazione o la loro astensione dal voto.

ART. 27

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci cooperatori che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni.

Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota sociale posseduta.

Il socio cooperatore può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non amministratore né sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di un socio.
Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

ART. 28

L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione. L'assemblea nomina un Segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.
Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.
Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal Notaio.

ART. 29

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 c.c., la Cooperativa istituisce le assemblee separate.
Il Consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata.
Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della Cooperativa sono raggruppati in Sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano sedi secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno essere create anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero dei soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno per il funzionamento della Cooperativa.
Ciascuna sezione non può essere formata con un numero inferiore a 50 soci. Qualora il numero di soci di una sezione si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita, il Consiglio di amministrazione provvede ad assegnare i soci alla sezione più vicina.
Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate.
Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. In ogni caso, nell'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.
Tutti i delegati debbono essere soci.
Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.

ART. 30

Il Consiglio di amministrazione si compone di un numero di membri, da determinarsi dall’Assemblea, non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 15 (quindici), eletti tra persone maggiorenni.
L'amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2387 c.c., non più di 1 (uno) ovvero 2 (due) amministratore/i potrà/potranno essere titolare/i di rapporto lavorativo dipendente con la Cooperativa a seconda che il Consiglio di amministrazione sia composto da un numero di Consiglieri inferiore o uguale a 9 (nove) ovvero superiore a 9 (nove).
Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che non siano concorrenti.
Il Consiglio di amministrazione viene rinnovato ogni tre esercizi ed i suoi componenti sono rieleggibili nei termini massimi previsti dalla legge.

Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti per l'attività collegiale dei Consiglieri.
Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vicepresidente.
Il Consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il Consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.
Gli amministratori o il comitato esecutivo cui siano stati affidati particolari incarichi riferiscono al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale, periodicamente e in ogni caso almeno ogni centottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.
Al Consigliere al quale siano affidati incarichi è riconosciuto il compenso e/o il rimborso spese nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione, con il parere favorevole del Collegio sindacale.

ART. 31

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.
La convocazione è fatta a mezzo posta elettronica ovvero con ogni altro strumento ritenuto utile allo scopo che assicuri la prova del ricevimento, in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi ne siano informati almeno 3 (tre) giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, almeno 1 (uno) giorno prima della riunione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.
Le votazioni sono palesi.
A parità di voti prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio di amministrazione provvede, in conformità alla legge ed allo Statuto, alla gestione della Cooperativa, di cui ha l'esclusiva competenza e responsabilità, per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente demandati, dalla legge o dal presente Statuto, all'Assemblea.
Il Consiglio di amministrazione, in particolare, oltre alle ulteriori attribuzioni previste dalla legge e da altre disposizioni del presente Statuto:
- assume i provvedimenti ad esso demandati dallo Statuto in materia di ammissione, recesso, esclusione e decesso dei soci e di liquidazione della relativa quota sociale;
- predispone i Regolamenti statutari, che disciplinano i rapporti tra la Cooperativa ed i soci, ed i Regolamenti organizzativi, che disciplinano il funzionamento della Cooperativa, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o sulle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c.. Nella medesima relazione il Consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 32

Il Consiglio di amministrazione, in caso di comprovata necessità, può tenere le sue riunioni in audio-video conferenza o in sola audio conferenza alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante ed a tutti gli intervenuti di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di riconoscere ed identificare tutti gli altri, ascoltare gli interventi, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ART. 33

In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del c.c., a maggioranza assoluta di voti e con il parere favorevole del Collegio sindacale, se nominato, purché la maggioranza dell'organo amministrativo sia comunque costituita da amministratori nominati dai soci. Se tale maggioranza viene meno, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la nomina degli amministratori mancanti.

Gli amministratori cooptati restano in carica fino alla prima assemblea ordinaria e, se confermati, scadono insieme a tutto il Consiglio.

ART. 34

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza generale della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione, previa apposita delibera del Consiglio stesso, può nominare institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti, nel rispetto delle norme in tema di rappresentanza negoziale.

ART. 35

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la Cooperativa procede alla nomina del Collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Il Collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'assemblea nomina il presidente del Collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

ART. 36

Il Collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Cooperativa e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società

controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.
Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.
I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.
Il Collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti c.c., salva la possibilità, per l'assemblea, di nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro.

ART. 37

Ove non sia nominato il Collegio sindacale, oppure ove l'assemblea lo ritenga opportuno, deliberando in tal senso, il controllo contabile è esercitato da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro, ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice civile.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

ART. 38

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Vicenza, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 90 (novanta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società.
La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.
L'arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.
Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.
L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.
Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.
Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni degli artt. 838-bis e ss. c.p.c..

TITOLO VIII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 39

Lo scioglimento anticipato della Cooperativa, quando ne ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2545-duodecies del Codice civile, è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto, decide:
a. il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
b. la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Cooperativa;

c. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

ART. 40

In caso di scioglimento della società, il patrimonio residuo, dedotto soltanto il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico di promozione e sviluppo della Cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

TITOLO IX

REQUISITI MUTUALISTICI

ART. 41

Le seguenti clausole mutualistiche, di cui all'articolo 2514 c. c., sono inderogabili e devono essere in fatto osservate:

a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa delibera l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 42

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti, sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea ordinaria, con le maggioranze dell'assemblea straordinaria.

ART. 43

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente Codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

Approvato dall’Assemblea Straordinaria del 27 gennaio 2025